



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 20.12.2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0030779/A

Del. 21/12/2012 09.13.47

Da: CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale
Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Prot. n. 256 /VC

Oggetto: Proposta di legge: Reg. Gen. n.423 “Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2012, n.19(Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Campania)” – Esame

La V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha deciso di riferire favorevolmente all’Aula ed ha votato ed approvato all’unanimità dei presenti il testo in oggetto che si allega alla presente.

È stato designato, relatore per l’aula, il Presidente della V Commissione consiliare permanente ,Michele Schiano di Visconti

Il Presidente della V Commissione
Michele Schiano di Visconti

Serv. Assessor
20/12/12



Consiglio Regionale della Campania

P.d.L.: “ Modifiche a norme della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012” (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) - Reg.Gen.423 -

Ad iniziativa:

Presidente V Commissione Consiliare Permanente Michele Schiano di Visconti





Consiglio Regionale della Campania

**Art.1
Modifiche**

1. L'art.2 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:

a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4.Per i fini di cui all'art.1, comma 2, la gestione di ciascun registro tumori provinciale e sub provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL della regione Campania, non costituente struttura organizzativa .”

b) Il comma 5 è così sostituito:

“5.Il registro tumori infantile, provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della regione Campania, per la fascia di età 0/19 anni, è allocato presso il Dipartimento di prevenzione di una ASL della regione Campania ed è affidato alla gestione di un'unità operativa non costituente nuova struttura organizzativa”

2. L'art 4 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) è così modificato:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6.Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di unità operative, non costituenti nuove strutture organizzative delle singole ASL, composte con risorse disponibili in via ordinaria e da:

- a)un responsabile del Registro tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia, già dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con provvedimento del Direttore Generale, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, con funzione di coordinamento”
- b)una unità, non costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, per ogni 250mila abitanti, con competenza e formazione specifica, documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4”.

b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7.Il Registro tumori infantile è dotato di unità operative, non costituenti nuove strutture organizzative della singola ASL, composta:

- a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, già dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali, con funzioni di coordinamento;
- b) da almeno due unità operative, non costituenti nuove strutture organizzative, con competenze e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4”.





Consiglio Regionale della Campania

- c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste ai commi 6 e 7 dell’art.4 sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al codice di avviamento postale del malato di tumore”.
3. L’art. 5 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) è così modificato:
a) Il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di programmazione ed organizzazione di corsi di formazione base e di un piano di aggiornamento continuo per le unità operative previste ai commi 6 e 7 dell’art.4”.
4. L’art. 6 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) è così modificato:
a) La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“c) almeno tre componenti delle unità operative previste ai commi 6 e 7 dell’art.4, con comprovata esperienza e formazione in gestione dati sanitari, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge;
b) La lettera d) del comma 2 è così sostituita:
“d) un funzionario, già dipendente del Servizio Sanitario Regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge”.
5. L’art. 15 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) è così modificato:
a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, provvede con proprio decreto alla nomina del Responsabile del Registro Tumori Infantile di cui al comma 7 dell’art.4 e i Direttori Generali provvedono alla nomina dei Responsabili di ciascun Registro Tumori provinciali e sub provinciali di cui al comma 6 dell’art.4”.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

